



Federazione Autonomi Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani  
00198 Roma – V.le Liegi, 48/b – Tel. 06.8416336 – Fax 06.8416343  
www.falcri.it - falcri@falcri.it



**Circolare Serie**  
**LAVORO E PREVIDENZA**

19 settembre 2008

## ***Oggetto: permessi per assistenza disabili – programma di assistenza***

### **1. Premessa**

Con circolare n. 53/2008 l'INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 per l'assistenza ai portatori di handicap riprendendo e modificando quanto precedentemente puntualizzato con la circolare n. 90/2007 in particolar modo con riferimento al c.d. programma di assistenza.

### **2. La circolare INPS n. 90/2007**

Come noto, l'art. 33 della legge n. 104/92 riconosce ai genitori, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, o a coloro che assistono una persona "con handicap in situazione di gravità" parente o affine entro il terzo grado tre giorni di permesso mensile retribuiti<sup>1</sup>.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia convivente con la persona assistita è, però, necessario che gli presti assistenza in via continuativa ed esclusiva e, per questo, la circolare n. 90/2007 ha puntualizzato che i benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge n. 104/92 "devono essere riconosciuti anche a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata". A tal fine richiedeva la produzione di un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona.

Con il successivo messaggio n. 15021 del 7/6/2007 l'Inps ha, inoltre, precisato che la presentazione di tale programma doveva essere richiesto "quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanti minuti" e che "ove intervengano variazioni significative.....il fruitore dei permessi dovrà informare con ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la sede INPS competente, mediante riproposta preventiva del programma".

---

<sup>1</sup> Inoltre ai genitori è riconosciuta la possibilità di prolungare l'aspettativa facoltativa fino al compimento del 3° anno di età del figlio o in alternativa il diritto a due ore di permesso retribuito giornaliero. I lavoratori portatori di handicap grave possono usufruire dei tre giorni di permesso mensile o in alternativa a due ore di permesso giornaliero.

### 3. La circolare INPS n. 53/2008

Recentemente con la circolare in oggetto l'INPS ha modificato il proprio orientamento relativamente alla presentazione del piano di assistenza. Richiamando una sentenza della Corte di Cassazione del 5 gennaio 2005, n. 175 in cui si dichiarava espressamente che "*è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità*", l'INPS ha precisato che la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità ed adeguatezza dell'assistenza ai fini della concessione dei permessi, è un potere che compete elusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro e costituisce un diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi. Conseguentemente le sedi INPS dovranno astenersi dal richiedere il programma di assistenza a seguito della prestazione della domande di permesso.

Sulla base delle nuove disposizioni fornite dall'INPS potrà essere il datore di lavoro a richiedere al lavoratore la presentazione di un programma di assistenza, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione dei permessi in oggetto

Non essendo, però, stati modificati i relativi riferimenti normativi l'unico elemento di novità per il lavoratore è rappresentato dal soggetto cui inviare la documentazione richiesta rimanendo inalterati i presupposti per il godimento dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92.

LA SEGRETERIA NAZIONALE